

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 123-A**RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

RELATORE **SCALFARO**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza **MARTUSCELLI**

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

POLLASTRINI ELETTRA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 594 E 595 DEL CODICE PENALE E 21 DELLA LEGGE
8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (INGIURIA E DIFFAMAZIONE)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 26 luglio 1948

Presentata alla Presidenza il 3 ottobre 1952

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGI! — Il Procuratore della Repubblica di Rieti il 24 giugno 1949 chiedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti della onorevole Pollastrini Elettra contro la quale il Parroco di Cantalice aveva sporto querela in seguito ad un violento alterco avvenuto tra i due durante un comizio tenuto dalla stessa onorevole Pollastrini.

Per la narrazione dei fatti ci si riporta alla lettera del Procuratore della Repubblica di Rieti di cui al Doc. II, n. 123.

Non v'è dubbio circa la natura ingiuriosa e diffamatrice delle espressioni usate dall'onorevole Pollastrini nei confronti del Parroco,

chiamandolo Cippico e piccolo Cippico e accusandolo di comportamento disonesto nei confronti di una parrocchiana.

D'altra parte, se la Camera non concedesse la chiesta autorizzazione, poiché la onorevole Pollastrini ha sporto querela a sua volta contro il Parroco, quest'ultimo verrebbe a trovarsi in posizione di assoluta ingiusta inferiorità nel procedimento.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione chiede alla Camera che l'autorizzazione venga concessa.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Procuratore della Repubblica di Rieti ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Elettra Pollastrini per i delitti di cui agli articoli 594 e 595 del Codice penale, a seguito di querela presentata da Colasazzi don Giuseppe. Poiché dagli atti trasmessi e dalla stessa versione fornita dal querelante risulta con estrema evidenza che l'onorevole Pollastrini fu distur-

bata mentre teneva, legittimamente, una conversazione politica, e che le frasi offensive che si assumono da lei pronunziate sarebbero discriminate dalle offese del querelante, ai sensi dell'articolo 599 del Codice penale, la minoranza della Giunta chiede che la Camera voglia respingere l'autorizzazione domandata.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza.*